N. 02411/2014 REG.PROV.CAU. N. 05859/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5859 del 2014, proposto da:

Associazione Comitato Ostia, in persona del legale rappresentante p.t., Marco Lombardi, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Lombardi, con domicilio eletto presso Marco Lombardi in Roma, viale Paolo Orlando, 64;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'avv. Pierludovico Patriarca, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento - decreto del 7.3.2014 emesso dal Ministero della Giustizia e sottoscritto dal Ministro Orlando, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14.04.2014 con il quale all'art. 4 è disposto la cessazione del funzionamento alla data di entrata in vigore del presente decreto

1 di 4 11/07/2014 19.47

dell'ufficio del Giudice di pace di Ostia, in quanto all'art. 1 non è inserita Ostia tra gli uffici del Giudice di Pace da mantenere, all'art. 2 primo comma è disposta l'inclusione dell'ufficio del Giudice di pace di Ostia tra gli uffici soppressi, all'art. 2, comma secondo è disposto che le competenze territoriali dell'ufficio del Giudice di Pace soppresso di Ostia passano all'ufficio del Giudice di Pace di Roma (allegato 1);

- del provvedimento affisso nei locali del Giudice di pace di Ostia, dal suo coordinatore Dott. Claudio Fiorentino che, agli effetti degli artt. 4 e 8 D.M. 07.03.2014, dispone non sarà più possibile iscrivere a ruolo nuove cause a decorrere dal 30.04.2014 presso la predetta sede giudiziaria;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anteriori e successivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame, che le censure svolte dalla ricorrente Associazione sembrano assistite da sufficienti profili di *fumus boni juris*, con particolare riguardo alle doglianze volte a contestare la mancata ammissione di Roma Capitale all'esercizio, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs n. 156/2012, della facoltà di richiedere il mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Ostia facendosi integralmente carico delle spese di

2 di 4 11/07/2014 19.47

N. 05859/2014 REG.RIC.

funzionamento;

Ritenuto altresì che nella comparazione degli opposti interessi una adeguata considerazione meriti l'interesse, espresso dalla odierna ricorrente, alla conservazione a beneficio della comunità locale del servizio giustizia come sinora svolto dall'ufficio del Giudice di Pace di Ostia;

Ritenuto pertanto di dover accogliere la spiegata domanda cautelare ai fini del riesame, da parte della resistente Amministrazione, delle richieste avanzate da Roma Capitale, rimettendo nei termini quest'ultima per la presentazione di formale istanza ai sensi dell'art. 3 D.lgs n. 156/2012, previa messa a disposizione, da parte dello stesso Ministero della Giustizia, dei necessari dati finanziari;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Accoglie la suindicata domanda cautelare ai fini del riesame, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Raffaello Sestini, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Ivo Correale, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

3 di 4

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 29/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

4 di 4